

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORNITURE DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per le acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia, in applicazione a quanto previsto dall'art. 125 del codice dei contratti pubblici.

Art. 2

Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione in economia delle acquisizioni di beni, servizi e lavori può avvenire:

a) *in amministrazione diretta*

b) *a cottimo fiduciario*.

2. Sono eseguiti in *amministrazione diretta* le acquisizioni per le quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale comunale e da personale eventualmente assunto appositamente, impiegando materiali e mezzi di proprietà comunale o in uso alla medesima, oppure acquistando o noleggiando i mezzi necessari.

3. Sono a *cottimo fiduciario* gli interventi per i quali si renda necessario l'affidamento a terzi, mediante una procedura negoziata.

Art. 3

Forniture di beni e servizi in economia

1. Le forniture di beni e servizi in economia possono essere effettuate secondo le modalità previste dal presente regolamento, semprechè non sia conveniente aderire ad una delle convenzioni offerte dalla Consip.

2. Le acquisizioni di beni e servizi in economia si effettuano mediante la conclusione di un contratto di compravendita, di somministrazione, appalto, locazione od opera. Il valore del contratto non può essere superiore alle soglie previste nei successivi articoli.

3. Si prescinde dalla ricerca di mercato quando gli interventi sono contenuti entro il limite di euro 10.000,00 Iva esclusa.

4. Per la scelta del contraente, per importi da 10.001,00 e sino a € 100.000,00, IVA esclusa, si procede mediante gara informale, nella forma scritta, anche tramite fax, tra un numero di almeno cinque ditte individuate previa indagine di mercato oppure mediante procedura aperta preceduta da pubblicazione all'albo pretorio e sul sito telematico comunale, per quindici giorni consecutivi. Per gli inviti effettuati deve essere garantita la rotazione.

5. Si può inoltre ricorrere al predetto procedimento, con le modalità di cui ai commi precedenti, in presenza di una delle seguenti circostanze:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;

c) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

6. I prestatori di servizi e forniture devono essere soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all'art. 38 del Codice degli appalti. Devono inoltre essere in possesso della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria ai sensi degli art. 41 e 42 del Codice, richiesta dall'Amministrazione Comunale secondo la quantità, la qualità, l'importanza e l'uso delle forniture e dei servizi e prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

7. I requisiti di cui al comma precedente sono attestati mediante autocertificazione ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000.

Art. 4

Beni e servizi che si possono acquisire in economia

1. E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per i seguenti beni e servizi:

- a. assunzione in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, quando non vi siano disponibili idonei locali di proprietà, ovvero per esigenze di pronto intervento in materia di assistenza pubblica;
- b. partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, spettacoli, ed altre manifestazioni culturali, scientifiche, sportive nell'interesse dell'amministrazione, comprese le spese per ospitare i relatori;
- c. spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da altri enti, istituti e amministrazioni varie;
- d. divulgazione di bandi di concorso o di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- e. acquisto di libri e pubblicazione di vario genere nonché abbonamenti a riviste, giornali, a periodici e ad agenzie di informazione;
- f. traduzione, copia e trascrizione nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
- g. stampa, tipografia e litografia;
- h. rilegatura libri, registri, atti e pubblicazioni varie;
- i. spese per generi di cancelleria, materiale per disegno o fotografie, riparazioni mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio;
- j. spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze, nonché inaugurazioni di opere pubbliche;
- k. spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere, utilizzati da uffici e servizi comunali;
- l. manutenzione ordinaria, noleggio mezzi di trasporto per uffici e servizi, compreso il rifornimento di carburante;
- m. polizze di assicurazione e servizi di brokeraggio assicurativo;
- n. provvista di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti;
- o. servizio sostitutivo mensa dipendenti;
- p. spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali, manutenzione impianti termici;
- q. spese per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi;
- r. acquisto manutenzione e noleggio di mobili, fotocopiatrici ed attrezzature per gli uffici e i vari servizi;
- s. servizi di sorveglianza sanitaria e di sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 626;
- t. spese per indagini, perizie, pratiche catastali, di registrazione, trascrizione e voltura inerenti beni immobili di proprietà o da acquisire al patrimonio del Comune;
- u. acquisto attrezzature (contatori, tagliaerba, estintori, ecc.);
- v. spese per diffusione di pubblicazioni, modulistica, bollettini speciali, circolari, stampati speciali;

- w. acquisti di articoli per premiazioni;
- x. acquisizione di beni e servizi nel caso di eventi imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica;
- y. pulizia, derattizzazione, disinfestazione, disinquinamento, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
- z. forniture di giochi, arredo urbano ed accessori;
- aa. forniture di elementi di segnaletica stradale;
- bb. fornitura di beni per la raccolta differenziata;
- cc. servizi di consulenza, statistica, studi e rilevazioni;
- dd. fornitura anche in opera di pareti mobili, reti o pannelli divisorii per uffici, archivi, magazzini;
- ee. fornitura anche in opera di cartellonistica, insegne, pannelli segnaletici per interni e aree esterne;
- ff. fornitura e posa in opera di tende alla veneziana, tende oscuranti o tendaggi, coperture di altro genere;
- gg. fornitura e posa di lampade, lampadari, corpi illuminanti in genere;
- hh. fornitura e posa di vetri, porte, finestre, installazione di parapetti, ringhiere, corrimano ed in genere accessori agli stabili sia di arredo che strutturali;
- ii. fornitura e posa di impianti tecnologici;
- jj. fornitura anche in opera e manutenzione di attrezzature di radiotelecomunicazione;
- kk. strumenti, attrezzature tecniche e di supporto alla manutenzione stradale:
cloruro di sodio e calcio, asfalti invernali, solventi per oli e carburanti, prodotti oleoassorbenti in generale, coltelli per lame sgombero neve, segnaletica stradale in genere e segnali temporanei;
- ll. attrezzature e materiali necessari al lavoro svolto dagli operai stradali: prodotti per la sicurezza stradale, noleggi di macchinari;
- mm. acquisto di materiali elettrici, edili ed elettroutensili;
- nn. servizi connessi alla manutenzione e riparazione di parti meccaniche riferite ad impianti già esistenti;
- oo. manutenzione e servizi di effettuazione verifiche periodiche agli ascensori, agli impianti elettrici, termici ed in genere tecnologici, idranti ed estintori;
- pp. spese per riscossione, verifiche e controlli tributi comunali;
- qq. servizio di custodia cani randagi;
- rr. la provvista di materiali occorrenti per l'esecuzione in amministrazione diretta di opere di cui alle lettere precedenti;
- ss. installazione impianti affissioni;
- tt. somministrazione di lavoro temporaneo;
- uu. acquisto automezzi e motomezzi;
- vv. riprese e comunicazioni a mezzo audio e/o video.
- ww. Servizi di custodia sociale
- x. servizi di trasporto in genere.

Art. 5

Lavori in economia

1. I lavori in economia possono essere effettuati secondo le modalità previste dal presente regolamento. Il valore del contratto non può essere superiore alle soglie previste dai successivi articoli.
2. Si prescinde dalla ricerca di mercato quando i lavori in economia da affidare sono contenuti nel limite di €30.000,00, IVA esclusa.
3. Per la scelta del contraente, per importi da 30.001,00 e sino a € 100.000,00, IVA esclusa, si procede mediante gara informale, nella forma scritta, tra un numero di almeno cinque ditte individuate previa indagine di mercato. La lettera di invito specificherà le modalità con le quali devono pervenire le offerte, che comunque, devono essere consegnate in busta chiusa e sigillata

entro i termini di volta in volta stabiliti in base all'oggetto dell'appalto, al fine di garantire la parità di trattamento.

Art. 6

Lavori che si possono eseguire in economia

1. Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, le categorie di lavoro individuate dall'art. 125 del D.lgs 12.04.2006 n. 163 ed in particolare i lavori di cui all'elenco sottoriportato:

- a. prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
- b. riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc.;
- c. manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici, aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali, sgombero neve e sabbiatura strade;
- d. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze;
- e. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
- f. manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento e degli impianti idrici non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
- g. manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e affini;
- h. manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- i. lavori da eseguirsi d'ufficio in danno dell'appaltatore inadempiente o comunque nei casi di rescissione o risoluzione del contratto o in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- j. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- k. lavori necessari per la compilazione dei progetti;
- l. interventi non programmabili in materia di sicurezza.

Articolo 7

Disposizioni speciali per servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice dei contratti di cui al D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (di seguito denominato Codice), numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
- c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, l'acustica, la documentazione catastale ecc.);
- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);

f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 10.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dal responsabile.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 10.000 euro e inferiore a euro 100.000,00 possono essere affidati, a scelta del Responsabile del Procedimento in funzione del grado di professionalità dell'incarico da affidare, secondo le seguenti modalità:

a) con procedura aperta, previa pubblicazione, sul sito e all'albo pretorio comunale, di un avviso indicante i requisiti minimi di partecipazione;

b) con procedura ristretta, ai sensi dell'art. 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, con indagine di mercato svolta previo avviso pubblicato sul sito e all'albo pretorio comunale. La selezione dall'elenco degli operatori in possesso dei requisiti, dei cinque o più soggetti cui rivolgere l'invito, dovrà svolgersi assicurando il rispetto del principio della rotazione. Il Responsabile dovrà quindi tenere conto nell'affidamento dell'incarico di incarichi già affidati allo stesso professionista a seguito di altri avvisi, riportandolo anche all'entità dell'importo da affidare.

4. In entrambi i casi l'incarico verrà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 554/1999, secondo criteri di valutazione specificati e fissati nel bando di gara e/o nell'avviso.

Esclusivamente in caso di particolare semplicità e ripetitività delle prestazioni da svolgere si potrà ricorrere al criterio del prezzo più basso.

5. Il Responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui ai commi 3 e 4, purchè nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e dei limiti di spesa sopra indicati.

Art.8

Divieto di frazionamento

Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Art.9

Procedimento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori

1. Il procedimento previsto dal presente regolamento è svolto dalla struttura organizzativa comunale competente, secondo le modalità di cui agli art. 3 e 5 del presente regolamento.

2. Esso è avviato d'ufficio o su richiesta del coordinatore della struttura organizzativa destinataria della prestazione oggetto del contratto previa assunzione dell'autorizzazione a contrattare che dovrà contenere la disciplina delle clausole di cui all'art. 10.

3. Le funzioni di responsabile del procedimento per le forniture e per i lavori in economia, sono svolte dal responsabile della struttura organizzativa competente a svolgere il procedimento, salvo che il medesimo non abbia espressamente affidato tale incarico ad un dipendente assegnato alla stessa struttura organizzativa.

4. Il procedimento si svolge con la ricerca del contraente a cura del responsabile del procedimento e si conclude con il provvedimento di scelta del contraente che contiene anche gli elementi della determinazione a contrattare.

5. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto ai prezzi di mercato, il Responsabile del procedimento, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

6. Il Responsabile del procedimento tiene conto delle giustificazioni riguardanti l'economia del processo di fabbricazione, l'incidenza del costo della manodopera, il costo dei prodotti impiegati per lo svolgimento del servizio e comunque di tutti quelli elementi di costo che vanno a determinare il prezzo del bene o del servizio nonché l'originalità del prodotto o servizio.

7. La scelta del contraente deve essere improntata ai principi di trasparenza, economicità ed efficienza, privilegiando, ove possibile e nell'interesse del Comune, la pluralità dei contraenti.

Art. 10

Forma del contratto

1. Il contratto per gli acquisti di beni, servizi e lavori in economia, può essere stipulato: o in forma pubblica amministrativa quando supera il valore di € 20.000,00 o con la sottoscrizione in calce alla determinazione di conclusione del contratto o mediante ordine con accettazione, che contiene le clausole di cui al successivo articolo, quando il valore risulti inferiore ad €20.000,00.

Art. 11

Clausole contrattuali

1. I contratti conclusi in applicazione del presente regolamento, in relazione al loro oggetto, devono contenere clausole che regolino almeno le seguenti condizioni:

o termini e modalità di svolgimento della prestazione;

o penali per inadempimento;

o clausola risolutiva espressa;

o termini e modalità di pagamento del corrispettivo;

o divieto di anticipazione del corrispettivo;

o durata del contratto, con divieto di proroga tacita;

o esclusione di responsabilità a carico del Comune in qualità di committente;

o obbligo di osservanza delle misure generali di tutela della salute dei lavoratori e degli obblighi assicurativi e previdenziali.

2. Per i contratti di compravendita e d'opera si prescinde dal deposito cauzionale, per gli altri contratti il deposito cauzionale è obbligatorio quando il valore del contratto supera €20.000,00 ed è richiesto nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

3. La garanzia di cui al comma precedente sarà svincolata solo a seguito dell'accertamento che la ditta abbia assolto gli obblighi contributivi e previdenziali dei propri dipendenti.

Art. 12

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la disciplina contenuta nel regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, e sostituisce integralmente, abrogandolo, il regolamento per le spese in economia vigente, nonché tutte le norme regolamentari vigenti in contrasto con lo stesso.